

ACCORDO QUADRO 2021-2023

tra

REGIONE MARCHE

E

**ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO
E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE**

Premesso che:

- l'Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, attraverso anche il potenziamento della ricerca, dello sviluppo sostenibile e delle conoscenze digitali che favoriscono i processi di innovazione tecnologica dell'imprenditoria territoriale, rappresenta un'importante leva strategica al fine di creare sviluppo e migliorare la competitività del sistema economico marchigiano;
- la Legge regionale n. 30 del 30 ottobre 2008 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale", finalizzata alla diffusione di una cultura economica e commerciale che consenta il consolidamento della presenza e della competitività delle imprese marchigiane sui mercati internazionali, anche attraverso la promozione del sistema marchigiano nel processo di globalizzazione dei mercati e dei prodotti, dell'organizzazione ed il miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa, prevede la possibilità di realizzare forme di collaborazione anche con lo Stato, le altre Regioni e altri soggetti pubblici e privati;
- la Regione Marche, nel rilevare che diverse iniziative realizzate a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese sono già state realizzate con la collaborazione e l'assistenza tecnica e logistica di ICE-Agenzia, intende rafforzare tale fruttuosa cooperazione anche con la stipula di un Accordo quadro che possa massimizzare la complementarità delle azioni di internazionalizzazione realizzate dai diversi attori nazionali e regionali;
- l'ICE-Agenzia, istituita dall'art. 14, cc.17-27, DLn.98/2011, convertito con L.n.111/11, come sostituito dall'art. 22.c.6 DL 201/11 convertito – con L.214/11, come modificato dall'art.2 del DL 104/2019 convertito con L.132/2019, è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello Sviluppo Economico;

- ICE – Agenzia, tra i suoi compiti statutari, ha quello di promozione e sviluppo dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi e raggruppamenti e si occupa di promuovere sia l'immagine del "Made in Italy" nel mondo sia i territori ai fini dell'attrazione di investimenti esteri;
- ICE - Agenzia mette in atto le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla cabina di Regia co - presieduta dai Ministri degli Affari Esteri e dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 18 bis del sopra citato decreto;
- la sottoscrizione di un accordo quadro tra la Regione Marche ed ICE Agenzia consente di garantire un maggior coordinamento e complementarietà tra le azioni regionali programmate per l'internazionalizzazione delle PMI e le attività previste nell'ambito dei Piani di promozione del Made In Italy di ICE Agenzia;
- la Giunta Regionale con DGR n. 530 del 03/05/2021 dà mandato alla Dirigente della P.F. Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione per la stipula di apposite convenzioni/accordi operativi, nell'ambito delle quali definire le azioni che si intendono realizzare in collaborazione con ICE-Agenzia sulla base del presente Accordo.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- ai sensi dell'art. 5 comma 6 del DL 50/2016 gli accordi conclusi tra Regione Marche e ICE Agenzia sono esclusi dall'ambito di applicazione del codice degli appalti in quanto sono soddisfatte le condizioni in esso previste e segnatamente;
- l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- Regione Marche e ICE Agenzia svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;
- in base al proprio Statuto, l'ICE Agenzia può stipulare con le Regioni e le Province Autonome, o soggetti ad esso comparabili ex legge 42/2009 e con gli enti del sistema camerale, con le associazioni di categoria nonché con i soggetti pubblici e privati operanti per l'internazionalizzazione delle imprese, convenzioni operative per la realizzazione dell'attività programmata o per la regolarizzazione degli apporti di

compartecipazione finanziaria, nell'ambito degli indirizzi in materia di attività promozionale all'estero;

- ICE – Agenzia ha lo specifico ruolo di sviluppare dei percorsi di formazione e alta formazione per lo sviluppo di figure professionali manageriali in grado di supportare le piccole e medie imprese regionali nei percorsi di internazionalizzazione;
- che pertanto si ritiene opportuno stipulare una convenzione quadro.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno 2021 il giorno 10 del mese di maggio

TRA

REGIONE MARCHE – (C.F. 80008630420) – rappresentata dal Dott. Mirco Carloni, in qualità di Vice Presidente della Regione Marche, domiciliato per la carica presso Via Gentile da Fabriano 9, Ancona, che dichiara di agire in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Regionale

E

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (di seguito denominata ICE Agenzia), con sede in Roma, Via Liszt n. 21, (P.I. 12020391004), rappresentata dal Dott. Roberto Luongo legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la suindicata sede.

Congiuntamente di seguito denominate "le Parti"

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2. – Oggetto dell'Accordo.

Le parti intendono avviare, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, un rapporto di collaborazione per favorire l'internazionalizzazione delle imprese della regione Marche, che preveda la realizzazione di azioni, attività, programmi e progetti di penetrazione delle imprese nei mercati esteri.

Per ottimizzare gli interventi a vantaggio delle imprese, i piani di attività saranno predisposti secondo un principio di forte complementarità tra interventi di promozione, interventi a valere sui fondi strutturali europei di assegnazione nazionale e regionale, iniziative sulla base dei servizi a catalogo ICE e iniziative a favore dell'attrazione di investimenti.

Art. 3 – Modalità di realizzazione dell'Accordo.

Si esplicitano le attività comuni da porre in essere per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese:

- a) iniziative di incoming: configurate come missioni nelle Marche di operatori esteri (buyer/giornalisti) con azioni orientate a raggiungere obiettivi promozionali (B2B) e azioni formative propedeutiche (seminari, approfondimenti settoriali);
- b) interventi specifici finalizzati a sviluppare conoscenze e competenze tecnico-manageriali e digitali, per accrescere la competitività sui mercati esteri;
- c) educational Tour: missioni all'estero finalizzate alla presentazione dei prodotti, ad incontri B2B, e momenti formativi;
- d) partecipazione a eventi fieristici o di presentazione prodotti nei mercati obiettivo individuati per singolo settore;
- e) partecipazione delle aziende marchigiane alle attività incentrate sulla piattaforma ICE "Fiera SMART 365", strumento per la gestione di fiere digitali, catalogo aziende, catalogo linee e prodotti, accesso buyer, matching B2B, webinar, room virtuali B2B;
- f) nell'ambito delle attività di promozione dell'attrattività del territorio e di ricerca e supporto agli investimenti esteri, azioni volte all'identificazione e valorizzazione dell'offerta, alla ricerca di nuovi investitori/progetti di investimento dall'estero e alla successiva assistenza e accompagnamento agli operatori esteri nelle Marche;
- g) iniziative volte a sostenere lo sviluppo sui mercati esteri e le attività di promozione e di internazionalizzazione delle *start-up* innovative della regione Marche.

Art. 4 – Impegni delle parti.

Le parti individueranno e concorderanno congiuntamente

- i temi di interesse;
- i mercati di riferimento;
- i progetti da condividere;

Art. 5 – Modalità operative.

Al fine di coordinare le attività verranno concordati specifici progetti e/o accordi operativi di servizio che consentano di perseguire le comuni finalità istituzionali dei due enti.

In proposito le parti individueranno i referenti di ogni progetto/accordo operativo di servizio.

I singoli progetti/accordi operativi di servizio predisposti, provvederanno a regolare:

- modalità generali di attuazione;
- modalità generali di monitoraggio;
- criteri generali di rendicontazione.

Art. 6 – Copertura finanziaria per attuazione interventi.

Gli interventi che seguiranno al presente Accordo troveranno copertura nelle risorse finanziarie nonché nei fondi POR e PON ad essi assegnati. Ogni parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri gravanti sulla medesima in conseguenza delle attività necessarie all'attuazione del presente Accordo.

Art. 7 – Esecutività, durata e recesso

Il presente Accordo avrà validità triennale, dal momento della stipula ad opera delle parti.

Le parti potranno recedere dal presente Accordo, con preavviso di almeno 60 giorni, con comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o tramite PEC, senza onere tra le Parti e fatte salve le attività eventualmente in corso.

Art. 8 - Responsabilità

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d. lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 9 – Riservatezza

Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo diverso obbligo di legge o previo espresso consenso dell'altra Parte.

Le Parti si impegnano a concordare il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che Esse abbiano a scambiarsi, limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, abbiano bisogno di venirne a conoscenza.

Art. 10 - Informativa trattamento dati

Le Parti dichiarano di applicare le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 per l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 11 - Gestione del contenzioso

In caso di controversia tra le Parti in merito all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo e di quanto ne consegue verrà tentata preliminarmente la composizione amichevole. Qualora quest'ultima non fosse raggiunta, si procederà per via giudiziale, eleggendo come Foro di competenza quello di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

Data, 10 maggio 2021

**ICE – Agenzia per la promozione all'estero
e l'internazionalizzazione delle imprese italiane**

il Direttore Generale
Dott. Roberto Luongo
documento firmato digitalmente

REGIONE MARCHE

il Vice Presidente
Dott. Mirco Carloni
documento firmato digitalmente